

TABELLA DELLE INDENNITA' aggiornata al 12/11/2018

VALORE DELLA LITE	INDENNITA' DI MEDIAZIONE per ciascuna parte			SPESE DI AVVIO
	<i>Indennità previste dal D.M. 180 del 18/10/10 Art. 16 comma 4 e tabella A allegata (base di riferimento per il calcolo delle indennità applicate)</i>	Indennità base applicate dall'Organismo per mediazioni obbligatorie, volontarie e disposte dal giudice	Aumento + 1/4 in caso di successo della mediazione	
Fino a Euro 1.000	€ 65,00	€ 43,00	+ € 11,00	€ 40,00
Da euro 1.001 a euro 5.000	€ 130,00	€ 87,00	+ € 22,00	€ 40,00
Da euro 5.001 a euro 10.000	€ 240,00	€ 160,00	+ € 40,00	€ 40,00
Da euro 10.001 a euro 25.000	€ 360,00	€ 240,00	+ € 60,00	€ 40,00
Da euro 25.001 a euro 50.000	€ 600,00	€ 400,00	+ € 100,00	€ 40,00
Da euro 50.001 a euro 250.000	€ 1.000,00	€ 667,00	+ € 167,00	€ 40,00
Da euro 250.001 a euro 500.000	€ 2.000,00	€ 1.000,00	+ € 250,00	€ 80,00
Da euro 500.001 a euro 2.500.000	€ 3.800,00	€ 1.900,00	+ € 475,00	€ 80,00
Da euro 2.500.001 a euro 5.000.000	€ 5.200,00	€ 2.600,00	+ € 650,00	€ 80,00
Oltre euro 5.000.000	€ 9.200,00	€ 4.600,00	+ € 1.150,00	€ 80,00

NOTE:

- 1) Tutti gli importi devono essere maggiorati dell'iva vigente (22%);
- 2) Nei casi di mediazione volontaria l'importo massimo delle spese di mediazione per ciascuno scaglione di riferimento può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare.
- 3) Nei casi di mediazione volontaria le indennità saranno aumentate di un quinto in caso di formulazione della proposta da parte del mediatore.
- 4) Per la determinazione del valore quando questo non sia stato determinato dalle parti, o risulti indeterminabile, o le parti stesse divergano sulla sua determinazione, il Responsabile dell'Organismo decide il valore di riferimento sino al limite di 250.000,00 euro, e lo comunica alle parti.
Se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
- 5) Nessun compenso è dovuto all'Organismo in caso di mancata adesione della parte chiamata al primo incontro di mediazione.
- 6) Le spese di mediazione sono corrisposte per intero se, al termine del primo incontro, le parti decidono di procedere con la mediazione e sono dovute in solido da ciascuna parte.
Le spese di mediazione, laddove eccezionalmente non corrisposte al termine del primo incontro, devono comunque essere versate prima del rilascio del verbale.

